



30/4/2017
COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

CITTÀ DI TRINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 162/2017

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

dal 27 MAR, 2017 al 30 APR, 2017

Trino, li 27 MAR, 2017

L. SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO DE GENTILE

IL MERO COMUNALE

ORDINANZA N° 25 / 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria ordinanza dirigenziale n° 21/2017 emanata il 22.03.2017, con la quale, oltre ad istituire il divieto di transito in Via O.Cane intersezione con P.zza Martiri della Libertà, viene anche riaperto il transito veicolare ed istituito il senso unico, direzione nord-sud, nella stessa P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, tratto da L.go Geisenheim / P.zza Mazzini a C.so Galileo Ferraris, ovvero in coincidenza dei posteggi n° 87 + n° 88 + n° 89 + n° 90, che erano già utilizzati in via permanente (ord. dirig. n° 68/2010 del 15.10.2010 x ulteriore spostamento temporaneo area mercatale) dagli Operatori Commerciali nei mercati di mercoledì e di sabato quali sia assegnatari di posteggio con concessione do-decennale che con assegnazione giornaliera (spunta), per permettere la prosecuzione dei lavori pubblici (riqualificazione della viabilità su P.zza Martiri della Libertà e su C.so Roma) in P.zza Martiri della Libertà intersezione con Via O.Cane, a partire MERCOLEDÌ 22.03.2017 e fino al termine dei citati lavori;

VISTE le ordinanze del Sindaco n° 22/2017 e n° 24/2017, emesse il 25.03.2017, con le quali viene rispettivamente stabilito, a seguito di riapertura al transito veicolare ed istituzione del senso unico, direzione nord-sud, in P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, tratto da L.go Geisenheim / P.zza Mazzini a C.so Galileo Ferraris, ovvero in coincidenza dei posteggi n° 87 + n° 88 + n° 89 + n° 90, un ulteriore spostamento temporaneo, ovvero la ricollocazione in pari area mercatale (come dalla sopra citata ord. dirig. n° 68/2010 del 15.10.2010) dei banchi e delle attrezzature necessarie agli operatori commerciali per effettuare l'attività di vendita su area pubblica, **da MERCOLEDÌ 29.03.2017, per il mercato settimanale del MERCOLEDÌ, e da SABATO 01.04.2017, per il mercato settimanale del SABATO**, nella citata **P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, tratto da L.go Geisenheim / P.zza Mazzini a C.so Galileo Ferraris ovvero in coincidenza dei posteggi n° 87 + n° 88 + n° 89 + n° 90**, spostamento fino ad individuazione definitiva delle aree mercatali;

CONSIDERATO che la circolazione veicolare, in P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, tratto da L.go Geisenheim / P.zza Mazzini a C.so Galileo Ferraris, viene di fatto bloccata per la presenza nei rispettivi giorni sopra indicati, nelle aree di circolazione predette, dei banchi e delle attrezzature necessarie agli operatori commerciali per effettuare l'attività di vendita su area pubblica;

VISTE e RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali e dirigenziali, la n° 71/98 del 12.06.1998 + la n° 29/2000 del 09.05.2000 + la n° 103/2001 del 25.07.2001 + la n° 71/2002 del 04.09.2002 + la n° 52/2003 del 28.08.2003 + la n° 49/2006 del 15.05.2006 + la n° 7/2008 del 11.02.2008 + la n° 86/2009 del 26.06.2009 + la n° 64/2010 del 11.10.2010 + la n° 68/2010 del 15.10.2010 + la n° 41/2012 del 16.06.2012 + la n° 81/2013 del 15.11.2013 + la n° 88/2014 del 28.11.2014 + la n° 08/2017 del 21.01.2017 + la n° 16/2017 del 13.02.2017, emanante in varie e successive fasi a seguito di spostamenti parziali e/o momentanei di parti delle distinte aree mercatali del mercoledì e del sabato, dovuti a molteplici e non contemporanei interventi di opere pubbliche e/o di lavori privati in esse eseguiti;

RAVVISATA l'opportunità di adottare il presente provvedimento, al fine di salvaguardare principalmente la sicurezza veicolare e pedonale e per uniformare gli orari sulla segnaletica provvisoria collocata nelle varie aree di circolazione interessate dallo svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mod.;

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINA

1. da MERCOLEDI' 29.03.2017, e per tutti i MERCOLEDI', fino all'individuazione definitiva delle aree mercatali in premessa citate, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, in VIA SPALTI DI LEVANTE, tratto: P.zza Mazzini – P.zza Garibaldi;
2. da SABATO 01.04.2017, e per tutti i SABATI, fino all'individuazione definitiva delle aree mercatali in premessa citate, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, in VIA SPALTI DI LEVANTE, tratto: P.zza Mazzini – P.zza Garibaldi;
 - E' VIETATA LA SOSTA a tutti i veicoli ed E' SOSPESO IL TRANSITO veicolare di ogni genere, eccetto che per i veicoli dei titolari dei posteggi mercatali;
 - il divieto di sosta deve essere integrato dal pannello indicato nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S. con il Modello II 6/m Art. 83 ZONA RIMOZIONE COATTA;
3. sono inoltre abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con il presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale del Ministero dei LL.PP., Via Nomentana 2 00161 ROMA, ed a questo Comune, Corso Cavour 70 13039 TRINO (VC), ai sensi dell'art. 37/co. 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo C.d.S.) e s.m.i. e dell'art. 70/co. 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento Nuovo C.d.S.);
2. ricorso ordinario entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
3. ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Trino, mediante l'affissione di appositi manifesti e mediante l'apposizione dei divieti di sosta e di segnaletica provvisori, come prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. 285/92 e dagli art.li 30-43 del D.P.R. 495/82: tutta la segnaletica dovrà essere tenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

I veicoli trovati in sosta nelle aree suddette saranno rimossi a cura del Comune, a spese dei trasgressori che saranno soggetti alla sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 158/co. 2 lett. i) e co. 6 e dall'art. 7/co. 1 lett. a) e co. 13.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 27.03.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roati Marta